

Consiglio Regionale
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 67 dell'1/10/1986

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e dell'1/10/1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 18/6/1986 p.d.l. Augelli "Proroga termini previsti dall'art.10 della l.r. 60/1985 Delega ai Comuni e alla Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art.18 della legge 14/5/1981 n.219"(atto cons.92/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole UNANIMITA' sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Rossi, Cavallo, Augelli (sost. Capozza), Massafra, Di Rodi, Fazio.
contrari: //
di astensione: //
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Di Rodi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Beny Cassano)

B. Cassano

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Regione Puglia, con legge 8/6/85, n. 60 stabiliva gli interventi per favorire la ripresa produttiva e lo sviluppo delle aziende agricole comprese nel territorio dei comuni della provincia di Foggia riconosciuti danneggiati dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, in attuazione dell'art. 18 della legge statale 14/5/1981 n. 219.

A causa del notevole numero di opere danneggiate e la complessità delle procedure per la predisposizione degli atti a corredo delle richieste di intervento, da parte dei cittadini interessati, si è già reso necessario prorogare il termine di scadenza per la presentazione.

L'ultimo termine, scaduto il 4 luglio del corrente anno, si è rivelato insufficiente per molti cittadini a produrre la suddetta documentazione e oggi si trovano nella impossibilità di godere dei benefici previsti dalla legge, aggravando ancor più la loro situazione.

Per tale motivo e in considerazione delle pressanti richieste pervenute in tal senso da parte degli Enti interessati alla opera di ricostruzione, è stata presentata la proposta di legge in oggetto che proroga il termine di cui sopra a tutto il 30.6.87.

Allo stesso tempo, con l'art. 2, si trasforma e potenzia il nucleo speciale già istituito presso il Genio Civile di Foggia ai sensi della legge 219/81, il quale oltre ai compiti stabiliti dall'art. 7 per il coordinamento e l'assistenza tecnica agli enti interessati all'opera di ricostruzione, svolgerà anche

./.

2.-

attività di controllo e vigilanza su tutte le opere realizzate in applicazione della legge regionale 8/6/85 n. 60.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità alla presente proposta di legge e la sottopone alla determinazione definitiva del Consiglio.

(Nicola DI RODI)

Nicola Di Rodi

PROPOSTA DI LEGGE

PRORÒGA TERMINI PREVISTI DALL'ART.10 DELLA L.R. 1985/60: 'DELEGA AI COMUNI

E ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SUB APPENNINO DAUNO MERIDIONALE DEGLI INTERVENTI

PREVISTI DALL'ART.18 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n.219"

Relatore: Nicola DI RODI

Art. 1

Il termine di cui al 2° comma dell'art.10 della legge regionale n.60 dell'8 giugno 1985, pubblicata sul B.U. Regione Puglia n.86 del 20 giugno 1985, scadente il 4 luglio 1986, è prorogato al 31 dicembre 1986.

Art. 1

Il termine del 4 luglio 1986 di cui al 2° comma della legge regionale n.60 dell'8 giugno 1985 "Delega alla Comunità Montana del Sub Appennino Dauno Meridionale interventi previsti dall'art.18 della legge 14 maggio 1981, è prorogato fino al 30/6/1987.

Art.2

Dopo il 1° comma dell'art.9 della legge regionale n.60 dell'8 giugno 1985 sono aggiunti i seguenti:

- Il suddetto coordinamento viene svolto congiuntamente al Nucleo Speciale Legge n.219/81, già esistente presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia, il quale, con l'entrata in vigore della presente legge, viene trasformato in "Sezione Speciale Attuazione Legge 14 maggio 1981, n.219".
- La Sezione di cui sopra, oltre ai compiti stabiliti dall'art.7 della legge n.219/81 per il coordinamento e l'assistenza tecnica agli Enti interessati all'opera di ricostruzione, svolgerà anche attività di controllo e di vigilanza su tutte le opere che vengono realizzate con i benefici di cui alla legge n.219/81, così come previsto dagli artt.5 e 14 della stessa legge e successive modifiche ed integrazioni, nonchè su quelle che vengono realizzate con i benefici previsti dalla legge regionale n.60 dell'8 giugno 1985.
- La direzione della Sezione è affidata ad un funzionario tecnico di ruolo della Regione Puglia inquadrato ad un livello non inferiore all'ottavo.

Art. 2

idem

